



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 luglio 2007  
(OR. en)**

**ST 8520/4/07  
REV 4 ADD 1**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2005/0247 (COD)**

---

**UD 41  
ENFOCUSTOM 46  
MI 86  
COMER 60  
TRANS 116  
CODEC 352**

**MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio il 23 luglio 2007 in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio

---

**MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

## I. INTRODUZIONE

La Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto il 5 dicembre 2005.<sup>1</sup>

Il Parlamento europeo ha reso il suo parere in prima lettura il 12 dicembre 2006, senza emendamenti alla proposta.

Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 13 settembre 2006.<sup>2</sup>

Secondo la procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE), in data 23 luglio 2007 il Consiglio, tenuto conto della prima lettura del Parlamento, ha adottato la posizione comune sul progetto di decisione.

## II. OBIETTIVO

La decisione proposta è intesa a creare uno strumento per l'attuazione di sistemi doganali automatizzati, interoperabili e accessibili, nell'ambito tanto dell'attuale quanto del futuro codice doganale aggiornato, ed a coordinare procedure e servizi. Lo strumento si prefigge di far assumere gli impegni necessari per attuare vari sistemi doganali elettronici e di creare le condizioni per i futuri impegni finalizzati all'attuazione dei concetti di interfaccia unica e di sportello unico. Ciò segnatamente allo scopo di stabilire le iniziative che devono essere attuate e le scadenze che devono essere rispettate da tutte le parti interessate per conseguire l'obiettivo di un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio quando entrerà in vigore il codice doganale aggiornato.

---

<sup>1</sup> GU C 49 del 29.2.2006, pag. 37.

<sup>2</sup> GU C

### **III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE**

#### **1. Osservazioni generali**

Nella sua posizione comune, il Consiglio condivide l'obiettivo della proposta di istituire un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio. Considerate tuttavia le difficoltà tecniche che questo ambizioso progetto comporta e le notevoli risorse che le amministrazioni nazionali devono stanziare, il Consiglio è favorevole a un approccio graduale, che consenta l'attuazione dei sistemi elettronici in fasi successive.

#### **2. Emendamenti del Parlamento europeo**

Il Parlamento europeo non ha adottato emendamenti alla proposta.

#### **3. Nuovi elementi introdotti dal Consiglio**

I punti principali della posizione comune che differiscono dalla proposta della Commissione sono indicati qui di seguito.

#### **Considerando 12 e 13**

Questi nuovi considerando, in combinato disposto con gli articoli 15 e 16 che autorizzano la Commissione ad adottare misure di esecuzione, fanno riferimento alla proroga dei termini di cui ai paragrafi 2, 3 e 5 dell'articolo 4. Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della decisione, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo, conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, quale modificata dalla decisione 2006/512/CE.

## **Articolo 1 - Sistemi doganali elettronici**

La formulazione è stata modificata per chiarire che lo scambio elettronico riguarda i "dati contenuti in dichiarazioni doganali, documenti di accompagnamento delle dichiarazioni doganali, certificati e altre informazioni pertinenti".

## **Articolo 2 - Obiettivi**

- Paragrafo 1, lettera c): sono stati soppressi i termini "e l'intercettazione di merci pericolose ed illegali", in quanto tale obiettivo è già contenuto nei termini "controllo delle merci";
- paragrafo 1, lettera d): è stato aggiunto il termine "aiutare" per indicare che i sistemi elettronici in quanto tali non assicureranno la riscossione dei dazi doganali, ma saranno di ausilio alle autorità doganali nell'adempimento di questo compito. I termini "dazi doganali e altre imposte" sono stati inseriti in linea con il testo della proposta di codice doganale aggiornato;
- paragrafo 1, lettera e): il termine "ricevere" è stato aggiunto per rispecchiare il fatto che l'informazione deve circolare nei due sensi nella catena internazionale di approvvigionamento;
- paragrafo 1, lettera f): la nuova formulazione riorganizza il flusso di dati tra le autorità dei paesi esportatori ed importatori, nonché tra le autorità doganali e gli operatori economici;
- paragrafo 2, lettera b): la formulazione è stata modificata per tener conto delle procedure connesse alle dogane, in linea con gli obiettivi di cui al paragrafo 1;

- paragrafo 2, lettera c): il principio di sussidiarietà, già menzionato nel considerando 11, si riferisce alla decisione nel suo insieme e non è pertanto necessario ripeterlo qui;
- paragrafo 3: il Consiglio ritiene che si debba favorire l'interoperabilità dei sistemi doganali elettronici non solo con i sistemi doganali dei paesi terzi, ma anche con quelli delle organizzazioni internazionali, a condizione che tale obiettivo sia conseguito sulla base di adeguati accordi finanziari.

### **Articolo 3 - Scambio di dati**

- Il paragrafo 1 è stato rimaneggiato e accorciato; sono stati inseriti i termini "autorità doganali" in linea con il testo della proposta di codice doganale aggiornato. Alla lettera c), lo scambio di dati è stato limitato alle agenzie ufficiali;
- per tener conto dell'attuale normativa comunitaria in materia di protezione dei dati, il Consiglio ha inserito un nuovo paragrafo 2 relativo alla divulgazione o alla trasmissione di dati.

### **Articolo 4 - Sistemi e servizi, scadenario**

L'articolo 4 è stato modificato per consentire scadenze successive; si tratta di un approccio che il Consiglio ritiene più adeguato ai fini dell'attuazione dei sistemi e servizi previsti dalla proposta.

- Paragrafo 1: la posizione comune impegna gli Stati membri a rendere operativi (e non soltanto ad istituire) i sistemi elettronici di cui alle lettere da a) a c) secondo i requisiti e lo scadenario stabiliti nella legislazione in vigore;

- paragrafo 1, lettera a): i sistemi per operazioni di importazione ed esportazione dovrebbero interagire con il sistema di transito (già attuato). Le interfacce elettroniche sono state spostate al paragrafo 4, lettera b);
- paragrafo 1, lettera b): il sistema per la registrazione degli operatori economici, che dovrebbe anche consentire la loro identificazione ed interagire con il sistema degli operatori economici autorizzati, dovrebbe tener conto dei sistemi comunitari o nazionali già esistenti, al fine di evitare doppioni o spese eccessive;
- paragrafo 1, lettera c): l'inserimento di questo nuovo punto scaturisce dalla proposta di codice doganale aggiornato e dal ruolo che vi viene attribuito agli operatori economici. I portali comuni per le dogane sono stati spostati al paragrafo 2;
- paragrafo 2: disposizione spostata dal paragrafo 1, lettera c): la formulazione è stata rimaneggiata, ma la sostanza di questa disposizione sui portali comuni per le dogane è rimasta invariata;
- paragrafo 3: disposizione spostata dal paragrafo 2, lettera b): la formulazione è stata rimaneggiata, ma la sostanza di questa disposizione su un contesto tariffario integrato è rimasta invariata;
- paragrafo 4: il Consiglio ritiene che, al fine di garantire il sicuro conseguimento degli obiettivi stabiliti nella proposta, la Commissione debba valutare, entro tre anni dall'entrata in vigore della decisione e in partenariato con gli Stati membri, le specifiche funzionali comuni per una struttura di punti d'accesso unico, interfacce elettroniche per gli operatori economici (in precedenza al paragrafo 1, lettera a)) e servizi di interfaccia unica;

- paragrafo 5: entro tre anni dalla valutazione positiva di cui al paragrafo 4, gli Stati membri si impegnano ad adoperarsi per istituire e rendere operativa la struttura di punti d'accesso unico e le interfacce elettroniche per gli operatori economici;
- paragrafo 6: gli Stati membri e la Commissione si impegnano ad adoperarsi per istituire e rendere operativa la struttura di servizi a interfaccia unica; i progressi compiuti in questo settore sono valutati e comunicati conformemente all'articolo 12;
- paragrafo 7: la nuova formulazione consente non solo la manutenzione, ma anche miglioramenti dei sistemi di cui ai paragrafi precedenti.

### **Articolo 5 - Componenti e responsabilità**

La modifica dell'articolo 5 chiarisce le responsabilità per le componenti comunitarie e nazionali, la cui elencazione non è più esaustiva, aggiunge studi di fattibilità alle componenti comunitarie e precisa le specificazioni comuni del sistema.

### **Articolo 6 - Compiti della Commissione**

- Lettera a): ai compiti, la cui elencazione non è più esaustiva, è stata aggiunta l'installazione dei sistemi doganali elettronici;
- lettera c): il Consiglio ha inserito questa disposizione al fine di collegare i compiti che la Commissione deve espletare al piano strategico pluriennale (di cui all'articolo 8, paragrafo 2);

- lettera e): il Consiglio ritiene opportuno che il coordinamento dei servizi doganali elettronici e dei servizi di interfaccia unica da parte della Commissione a livello comunitario anche incoraggi la promozione e l'attuazione di detti servizi a livello nazionale;
- lettera f): il Consiglio ritiene che il coordinamento dei fabbisogni di formazione spetti alla Commissione.

### **Articolo 7 - Compiti degli Stati membri**

- Paragrafo 1, lettera a): l'installazione dei sistemi doganali elettronici è stata aggiunta ai compiti il cui elenco è stato reso non esauriente (in linea con l'articolo 6, lettera a);
- paragrafo 1, lettera f): la formazione è stata aggiunta all'elenco dei compiti che spettano agli Stati membri (la disposizione rispecchia l'articolo 6, lettera f);
- paragrafo 2: il Consiglio ritiene opportuno che gli Stati membri comunichino annualmente alla Commissione quali risorse siano necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 4 e al piano strategico pluriennale;
- paragrafo 3: il Consiglio ritiene opportuno che gli Stati membri informino la Commissione, senza cercarne l'approvazione, prima di intraprendere un'iniziativa con riguardo ai sistemi doganali elettronici che rischi di compromettere l'interoperabilità degli stessi o il loro funzionamento.

## **Articolo 8 - Strategia e coordinamento**

Il Consiglio ha modificato il titolo dell'articolo 8 per rispecchiare quanto importante siano un coordinamento e una strategia adeguati nell'attuazione dei sistemi e dei servizi previsti nella proposta. Nel paragrafo 1, lettera c) è stato aggiunto il coordinamento con riguardo all'informazione delle autorità doganali e degli operatori economici. Il paragrafo 1, lettera e) è stato armonizzato con la nuova formulazione dell'articolo 4.

## **Articolo 10 - Disposizioni finanziarie**

- Il paragrafo 1 stabilisce un nesso con l'articolo 2, paragrafo 3 e le spese che stati terzi e organizzazioni internazionali devono sostenere conformemente alla presente disposizione;
- paragrafo 4: la prima parte della disposizione passa all'articolo 7, paragrafo 2.

## **Articolo 12 - Relazioni**

- Il paragrafo 2 è stato modificato rinviando a marzo la data in cui gli Stati membri trasmettono la relazione annuale, dando agli Stati membri il tempo sufficiente a predisporre dette relazioni che si basano su un formato standard;
- nel paragrafo 3 il Consiglio rinvia conseguentemente da marzo a giugno la data di trasmissione della relazione consolidata stabilita dalla Commissione. Detta relazione consolidata dovrebbe inoltre valutare i progressi compiuti dagli Stati membri e dalla Commissione, in particolare in relazione all'attuazione dei sistemi e dei servizi di cui all'articolo 4, nonché l'eventuale necessità di prorogare i termini di cui allo stesso articolo. Nella relazione consolidata, che dovrebbe essere presentata al Gruppo di politica doganale, dovrebbero figurare i risultati di eventuali missioni di monitoraggio eseguite dalla Commissione.

### **Articolo 15 - Misure di attuazione**

Nella presente nuova disposizione il Consiglio prevede l'adozione da parte della Commissione conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo delle misure di attuazione che stabiliscono la proroga dei termini di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 5.

### **Articolo 16 - Comitato**

La presente nuova disposizione prevede il comitato il cui compito è assistere la Commissione nell'adozione delle misure di attuazione di cui all'articolo 15.

## **IV. CONCLUSIONE**

La posizione comune che è stata adottata all'unanimità dal Consiglio e che è sostenuta dalla Commissione, è intesa a conseguire, in termini realistici e tenuto conto delle difficoltà tecniche e politiche ivi connesse, l'obiettivo della decisione proposta, che è quello di conseguire un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio e di creare uno strumento per l'attuazione di sistemi doganali automatizzati interoperabili ed accessibili e per processi e servizi coordinati.